SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1014)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MORLINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 1980

Modifiche all'articolo 60 del codice di procedura penale

ONOREVOLI SENATORI. – 1. — Da parte di alcuni magistrati di diversi uffici giudiziari si è evidenziato che l'attuale normativa in materia di rimessione dei procedimenti fa sorgere il pericolo concreto di gravissimi inconvenienti per taluni complessi e delicati procedimenti in materia di terrorismo.

È noto che, in base al disposto dell'articolo 60 del codice di procedura penale, ogni qualvolta un giudice o un magistrato del pubblico ministero sia offeso da un reato per il quale sarebbe competente l'ufficio giudiziario ove egli presta le sue funzioni, la corte di cassazione deve designare un diverso ufficio giudiziario per il relativo procedimento.

La rimessione, peraltro, secondo la giurisprudenza della corte di cassazione, va disposta anche per i reati oggettivamente connessi con quello commesso in danno del magistrato.

In concreto è accaduto che procedimenti riguardanti reati commessi in danno di magistrati nell'esercizio o a causa delle loro funzioni per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico siano stati rimessi dalla corte di cassazione ad altro giudice a norma del suddetto articolo 60. Orbene, si profila il pericolo concreto che a tali procedimenti debbano essere riuniti per ragioni di connessione procedimenti o già pendenti o sopravvenuti presso l'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato offeso.

Tale spostamento di competenza determinerà certamente un accentuato rallentamento delle istruttorie, con prevedibile conseguente scadenza dei termini di custodia preventiva per molti pericolosi terroristi.

La situazione è tanto più preoccupante in quanto è ipotizzabile che reati in danno di magistrati o connessi con questi reati siano commessi appositamente per determinare le condizioni per la rimessione e per spostamenti di competenza per connessione, cioè quelle condizioni che, come si è visto,

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4

creano artificiosi quanto dannosi ritardi nella definizione delle istruttorie.

È ovvio che questi inconvenienti, già presenti attualmente nelle ricordate situazioni processuali, siano ipotizzabili anche per situazioni future.

Da ciò deriva l'opportunità di intervenire con modifiche del nostro ordinamento processuale che concernano sia le situazioni future che quelle pendenti.

2. — Al riguardo sarebbero possibili diverse linee di intervento. La prima è rappresentata dall'abrogazione dell'articolo 60 del codice di procedura penale; la seconda da una modifica dell'articolo 60 tale da escludere la rimessione per i procedimenti relativi a reati in danno del magistrato nell'esercizio o a causa delle sue funzioni (ritornando sostanzialmente alla formulazione anteriore alla novella del 1955). La terza soluzione consiste in un intervento sull'articolo 48-*bis* del codice di procedura penale, che disciplina le ipotesi di non operatività della connessione.

Tra tali soluzioni sembra senz'altro preferibile la seconda. L'abrogazione dell'articolo 60, infatti, farebbe risorgere gli inconvenienti che l'istituto della rimessione dei procedimenti riguardanti magistrati mira ad evitare, mentre un intervento sull'articolo 48-*bis*, che escludesse l'operatività della connessione per i procedimenti rimessi, impedirebbe che procedimenti obiettivamente connessi siano trattati dallo stesso giudice, anche quando ciò risponda a irrinunciabili esigenze processuali.

3. — Conseguentemente l'articolo 1 del disegno di legge introduce un ultimo comma dell'articolo 60 del codice di procedura penale (identico all'ultimo comma esistente prima della novella del 1955), secondo il quale « non si fa luogo a rimessione quando si tratta di reati commessi in danno di giudici o magistrati del pubblico ministero nell'esercizio o a causa delle loro funzioni ».

Con tale disposizione, evitando che in futuro debba procedersi alla rimessione di procedimenti per reati in danno di magistrati, quando tali reati siano stati commessi a causa delle funzioni esercitate, si impediscono ulteriori spostamenti di competenza di procedimenti obiettivamente connessi coi procedimenti suddetti.

Questa disciplina, valida per il futuro, va integrata con altra transitoria volta ad evitare, da un lato, che i procedimenti già rimessi debbano essere restituiti al giudice competente sulla base dei normali criteri (risultato che deriverebbe dall'immediata applicabilità della norma proposta) e, dall'altro, che si rendano necessari futuri spostamenti di competenza di procedimenti obiettivamente connessi con quelli già rimessi. In questo senso si provvede con l'articolo 2, il quale stabilisce che la disposizione dell'articolo 1 non si applica ai procedimenti pendenti, per i quali conservano effetto le rimessioni già disposte dalla corte di cassazione. D'altro canto si esclude che ai procedimenti già rimessi debbano essere riuniti per ragioni di connessione altri procedimenti, per i quali varranno le regole ordinarie sulla competenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 60 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

« Non si fa luogo a rimessione quando si tratta di reati commessi in danno di giudici o magistrati del pubblico ministero nell'esercizio o a causa delle loro funzioni ».

Art. 2.

Per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano effetto le rimessioni già disposte dalla corte di cassazione. Tuttavia per tali procedimenti la connessione non produce effetti nè sulla competenza nè ai fini della riunione, salvo che i procedimenti connessi non siano già riuniti al procedimento rimesso ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale.